



Associazione culturale ViVOModei

STATUTO



Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice civile l'Associazione culturale denominata: ViVOModei

Art 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Cusano Milanino (Milano), via Veneto 46. L'Associazione ha la facoltà di variare la sede nello stesso comune, con decisione del Consiglio Direttivo deliberata a maggioranza, senza necessità di modifica statutaria.

Art 3 - SCOPI

L'Associazione nasce con l'obiettivo di valorizzare il territorio diffondendo la conoscenza della sua storia, delle sue radici, del suo patrimonio culturale e artistico, materiale e immateriale, passato e presente e futuro, con particolare attenzione al Palazzo Omodei Carones e ai luoghi e alle vicende a esso collegate.

Al fine di perseguire gli scopi enunciati l'Associazione si propone di svolgere attività atte a:

- valorizzare il proprio operato attraverso pubblicazioni, mostre ed eventi, anche in collaborazione con istituti culturali e altri enti e associazioni, senza che queste esemplificazioni siano poste a limitazione del campo di azione delle possibili attività future;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Le attività dell'Associazione si basano sui principi di pari opportunità tra gli individui e di rispetto dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione considera la condivisione di queste finalità condizione irrinunciabile per tutti i soggetti che ad essa aderiscono. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti per gli scopi culturali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve o utili, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anticipato da deliberarsi dall'assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art 5 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il Patrimonio della Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualunque titolo;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le riserve di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti di qualunque natura;
- quote associative il cui importo è determinato dal consiglio Direttivo.

Art 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

Gli Associati sono obbligati al versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, i soci possono partecipare con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

Art 7 - SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato e dopo aver verificato l'assenza di eventuali condizioni ostative all'ammissione stessa.

La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni o morosità o indegnità o in caso sorgano eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'Associazione, che verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo. Il socio che perde tale qualità ha il diritto al contraddittorio con eventuale ricorso all'Assemblea dei soci; il ricorso sospende la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere proposto dall'interessato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà più essere riammesso.

I dati personali dei soci sono soggetti alla riservatezza e sono utilizzati per le sole finalità dell'Associazione. L'assenso al loro trattamento secondo le modalità di legge è espresso dal socio al momento della richiesta di associazione.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori, che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e alla stesura dello Statuto dell'Associazione;
- b) Soci ordinari, che versano la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) Soci sostenitori, che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- d) Soci onorari, che vengono designati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e opportunamente motivati.

Ai Soci non è dato diritto di stipulare accordi scritti con enti pubblici, amministrazioni, società esterne o altre associazioni se non a seguito di delega del Presidente. In assenza di questa, il Socio parlerà a titolo strettamente personale.

Art 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché maggiorenni.

Tutti i soci svolgeranno la loro attività nella Associazione senza fini di lucro, in forma libera e volontaria. Tutti i soci hanno diritto e di accesso ai documenti dell'Associazione nelle modalità enunciate dalla relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso chiunque deve essere animato da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede ed onestà nel rispetto del presente Statuto e delle direttive del Consiglio.

Art 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti le attività necessarie per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria per:

- approvare il rendiconto economico e il programma delle attività future;
- deliberare su eventuali quote straordinarie;
- deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza del consiglio direttivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo.

È invece convocata in via straordinaria:

- per la modifica dello statuto;
- per l'eventuale cambio di sede in diverso comune;
- per lo scioglimento della Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Art 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve riunirsi in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà almeno cinque giorni prima della data stabilita mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o telegramma, o anche a mezzo telefonata o comunicazione verbale. La medesima procedura si applica anche per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'Ordine del Giorno deliberato dal Consiglio Direttivo. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni partecipante all'Assemblea con diritto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta e firmata; ogni associato non può portare più di due deleghe.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto e per il cambio della Sede Sociale in altro comune, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza del 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza della maggioranza dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria solo se ottiene il voto favorevole di almeno il 75% degli associati aventi diritto di voto deliberativo.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre. Il numero dei membri deve essere approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente. È eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di un anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea dei soci con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta necessario con un minimo di 2 volte all'anno su convocazione da parte di:

- il Presidente
- almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo stesso, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- programmare le attività della Associazione;
- redigere e adottare uno o più regolamenti per un miglior funzionamento della Associazione.

I Consiglieri che risultano ripetutamente assenti senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso che provvede alla loro surrogazione con i non eletti in ordine di graduatoria.

Art 13 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il Vice Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo.



Art 14 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art 15 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Di norma ai soci compete solo il rimborso delle spese vive sostenute se regolarmente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate. Eventuali spese vive non preventivamente approvate potranno essere rimborsate solo a seguito di delibera del Consiglio Direttivo se opportunamente giustificate e constatata la loro urgenza o necessità quale causa di non autorizzazione preventiva.

Eventuali prestazioni professionali o lavorative retribuite prestate dai soci potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo in caso di particolari necessità.

Art 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

DATA 24/05/2018



Firme

Il Presidente

[Firma]

Il Vice Presidente

Fonessa Cinzia Padoeni

Il Segretario

[Firma]

Il tesoriere

Jacopo Roberto Carbone



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO
Data 05/06/2018 Serie 3 N. 531
e 200,00

[Firma]
ca fontana

[Firma]
no Mario Domenico Basso

[Firma]
Camillo Tuffanti

[Firma]
Basso Angeli

[Firma]
San. Alessi